

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE. - CAPITOLO AGENTI BIOLOGICI	
	PROTOCOLLO GESTIONE RISCHIO COVID	
	Data documento: 05.02.22	Pagina 1 di 5

Aggiornamento al 05/02/22 del Protocollo Condiviso del 06/4/21 a seguito di:

- Legge n. 215 del 17/12/2021: modifiche apportate agli artt. 13,14, 18,19 e 26 (obblighi del datore di lavoro dirigenti e preposti) del D.Lgs.81.08
- DL 24.12.21 n° 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"
- DL 30.12.21 n°229 misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid 19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria
- Circolare MI.SA 30.12.21 Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron
- DL 07.01.22
- **DL 04.02.22**
- **Circolare MI.SA 04.02.22**

Informativa per i lavoratori ed i terzi e disposizioni aziendali per l'organizzazione delle verifiche.

Aggiornamento della informazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/08

Disposizione aziendale ai sensi dell'art. 20 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 81/08

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE STABILITE DAI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE IN ATTO

AGGIORNATE AL DL 04/02/22 e circolare MI.SA 04.02.22 (in sintesi)

Tali misure costituiscono DISPOSIZIONE AZIENDALE ai sensi dell'art. 20 c. 2 lettera b) D.Lgs. 81/08



- **NON ACCEDERE NEI LUOGHI DI LAVORO SENZA ESSERE IN POSSESSO DI GREEN PASS VALIDO, OTTENUTO:**

*Dopo aver fatto la vaccinazione anti COVID-19. **A partire dal 05/02/2022**, la durata della certificazione verde Covid-19 rilasciata per somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario*

DURERÀ A TEMPO INDETERMINATO

Essere negativi al test antigenico rapido eseguito nelle ultime 48 ore o al test molecolare eseguito nelle ultime 72 ore (come da LEGGE 24 settembre 2021, n. 133) oppure

Essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, e' rilasciata la certificazione verde COVID-19 con validità di 6 mesi dall'avvenuta guarigione.

A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, e' rilasciata la certificazione verde COVID-19 con validità dall'avvenuta guarigione senza necessita' di ulteriori dosi di richiamo.

- **PER GLI OVER 50 SCATTA DAL 07.01.22. FINO AL 15 GIUGNO 2022 L'OBBLIGO VACCINALE**
- **A DECORRERE DAL 15 FEBBRAIO 2022, I LAVORATORI OVER 50 SOGGETTI ALL'OBBLIGO VACCINALE DEVONO POSSEDERE E SONO TENUTI A ESIBIRE UNA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 DI VACCINAZIONE O DI GUARIGIONE**
- *Le disposizioni si applicano anche nel caso di compimento del cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto, fermo il termine del 15 giugno 2022,*
- *I lavoratori over 50, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazioni di cui al comma 1 o che risultino privi delle stesse al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, **sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di***

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE. - CAPITOLO AGENTI BIOLOGICI	
	PROTOCOLLO GESTIONE RISCHIO COVID	
	Data documento: 05.02.22	Pagina 2 di 5

lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022 Per i giorni di assenza ingiustificata di al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

- **È VIETATO L'ACCESSO DEI LAVORATORI OVER 50 AI LUOGHI DI LAVORO IN VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI VACCINAZIONE**
- Per le violazioni la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
- "L'obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento **della vaccinazione."
- Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita**, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4- quater, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-COV-2.
- i lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione verde potranno essere sostituiti, La sostituzione è di dieci giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022.
- **ANCHE QUALORA IN POSSESSO DI GREEN PASS VALIDO, È VIETATO L'ACCESSO NEL LUOGO DI LAVORO PER CHI SIA AFFETTO DA SINTOMI INFLUENZALI O ABBAIA LA TEMPERATURA SUPERIORE AI 37.5 C° O SIA IN QUARANTENA / ISOLAMENTO,**

ACCESSO SUL POSTO DI LAVORO DI SOGGETTI IN QUARANTENA o ISOLAMENTO

QUARANTENA: LIMITAZIONI / PRESCRIZIONI PER IL **RITORNO SUL LUOGO DI LAVORO PER CONTATTI STRETTI AD ALTO RISCHIO** CON POSITIVO (PIÙ DI 15' A MENO DI DUE METRI) *vedi circolare MI.SA del 30.12.21*

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)	
Soggetti ASINTOMATICI non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:	<ul style="list-style-type: none"> • Quarantena di 5 giorni dall'ultima esposizione al caso, seguita da test molecolare o antigenico con risultato negativo • Obbligo di indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i 5 giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale • Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.
Soggetti ASINTOMATICI che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione covid da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo:	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna quarantena • Auto sorveglianza di 5 giorni • Test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19
Soggetti ASINTOMATICI che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna quarantena • Auto sorveglianza di 5 giorni • Test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE. - CAPITOLO AGENTI BIOLOGICI	
	PROTOCOLLO GESTIONE RISCHIO COVID	
	Data documento: 05.02.22	Pagina 3 di 5

- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario:	<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.
Operatori sanitari:	Devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al 5° giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato

- Per i **contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2**, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.
Per **contatto a basso rischio**, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:
 - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e **per meno** di 15 minuti;
 - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 **per meno di 15** minuti;
 - tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
 - Un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 ...
- **ISOLAMENTO: LIMITAZIONI / PRESCRIZIONI PER IL RITORNO SUL LUOGO DI LAVORO DOPO MALATTIA**
I **sogetti contagiati** che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da **10 a 7** giorni e ritornare sul posto di lavoro purché:
 - i medesimi siano sempre stati asintomatici,
 - o risultino asintomatici da almeno 3 giorni
 - e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**.

PRIMA DI ENTRARE NEL POSTO DI LAVORO

- Prima dell'accesso al luogo di lavoro sottoporsi quotidianamente al **controllo della temperatura corporea** ed al **controllo del green pass**
- I dipendenti possono consegnare volontariamente la documentazione inerente il possesso del green pass all'ufficio personale e di conseguenza non essere oggetto del controllo quotidiano

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE

- Indossare in **modo continuativo** negli ambienti di lavoro sia **al chiuso che all'aperto** la mascherina (almeno chirurgica), correttamente, coprendo il naso e stringendo la barretta superiore presente nella mascherina sul naso
La mascherina può **non** essere utilizzata:
 - Durante l'assunzione di cibo o bevande nelle aree ristoro o durante l'assunzione di pasti

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE. - CAPITOLO AGENTI BIOLOGICI	
	PROTOCOLLO GESTIONE RISCHIO COVID	
	Data documento: 05.02.22	Pagina 4 di 5

- Quando si possa **garantire** in **modo continuativo** l'isolamento in un ufficio singolo, dove non accederanno mai colleghi
- N.B.: Non utilizzare mascherine di comunità o fashion
- N.B.: Il medico competente potrà prescrivere per soggetti fragili **DPI FFP2**

MISURE DI PREVENZIONE A CARATTERE GENERALE

- Mantenete il distanziamento di almeno un metro, se possibile di due metri, anche all'aperto.
- Evitare assembramenti (non più di due persone), anche durante le pause fumo e durante il break
- Se il contatto ravvicinato è inevitabile, mantenerlo per meno di 15 minuti.
- Osservare le **regole di igiene** delle mani disinfettandole con il gel alcoolico almeno al 70% prima di accedere ai locali, prima e dopo accesso ai servizi ed alle aree ristoro dopo avere avuto contatto con superfici ad uso promiscuo (bagni, maniglie ecc.).
- Mantenete il più possibile un ricambio d'aria naturale e nei mesi più rigidi aerando periodicamente il locale (quando possibile).
- Utilizzare nelle conversazioni tono della voce basso.
- Dichiarare al preposto, anche successivamente all'ingresso, la comparsa di sintomi simil influenzali. In tal caso, rimanere isolati sino all'intervento degli addetti al primo soccorso, che vi forniranno un DPI FFP2 in attesa dell'abbandono del posto di lavoro per recarsi dal curante
- Evitare visite, incontri presso / con terzi, qualora necessario utilizzare solo mascherine FFP2;
- Evitare incontri, riunioni aziendali: **qualora non sostituibili con utilizzo di web call**, mantenere le seguenti misure nella sala riunioni:
 - il distanziamento di **oltre** due metri,
 - ricambio d'aria naturale,
 - disinfezione prima e dopo la riunione delle superfici a contatto promiscuo,
 - disinfezione prima e dopo la riunione delle mani con gel alcoolico,
 - **utilizzo continuativo di FFP2**,
 - registrazione dei presenti e conservazione dei registri per almeno 14 gg .
- Impedire, per quanto possibile, l'accesso agli ambienti di lavoro a terzi senza la certezza dell'avvenuto controllo del possesso di green pass, senza la disinfezione preventiva all'accesso con gel alcoolico e senza l'utilizzo di mascherina.
- Evitare, per quanto possibile, trasferte all'estero.
- **N.B.:** Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali: è prorogato fino al 28/2/22 il periodo in cui i lavoratori "fragili" possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o specifiche attività di formazione professionale da remoto.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE. - CAPITOLO AGENTI BIOLOGICI	
	PROTOCOLLO GESTIONE RISCHIO COVID	
	Data documento: 05.02.22	Pagina 5 di 5

CONSEGUENZE DISCIPLINARE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Ai sensi di quanto disposto dalla **Legge n. 215 del 17/12/2021** e **delle rilevanti modifiche** (evidenziate in *amaranto*) apportate all'art. 19 (obblighi del datore di lavoro dirigenti e preposti) del D.Lgs. 81.08.

Articolo 19, **obbligo del preposto comma 1: la lettera a)** è sostituita dalla seguente: «a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, **INTERROMPERE L'ATTIVITA' DEL LAVORATORE** e informare i superiori diretti»;

Dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, **INTERROMPERE TEMPORANEAMENTE L'ATTIVITA' e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate**»; Qualora il preposto o il dirigente rilevino

- **Persistenza** di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni sopra impartite
- **Condizioni di pericolo** causate da comportamenti non conformi alle istruzioni ricevute

PROCEDERANNO AD **INTERROMPERE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA** DEL LAVORATORE INADEMPIENTE

ed avvertire la direzione al fine di erogare le sanzioni disciplinari previste dal contratto.

In caso di lavoratori che lavorano in regime di appalto, l'allontanamento verrà disposto dal preposto individuato dal DL della azienda appaltatrice, il cui nominativo è stato segnalato al DL committente ai sensi dell'art 26 del D.lgs. 81/08

Si rammenta che per la violazione dell'art 20 comma 2 del D.Lgs. 81.08 delle disposizioni aziendali a fine di protezione individuale e collettiva sono previste, oltre alle sanzioni previste dal contratto di lavoro, le seguenti sanzioni penali:

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

Comma 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, **ai fini della protezione collettiva** ed individuale; ..omissis....

d) **utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;**

Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 245,70 a 737,10 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i),